

466.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 5 — Cura dei detenuti farmacodi- pendenti)	11
Missioni vevolevoli nella seduta del 19 gennaio 1999	3	(Sezione 6 — Accesso ai programmi via sa- tellite nelle carceri)	12
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	Disegno di legge n. 4118	14
Consiglio nazionale dell'economia e del la- voro (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 1 — Articolo 1)	14
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4	(Sezione 2 — Articolo 2)	14
Richiesta ministeriale di parere parlamen- tare	4	(Sezione 3 — Articolo 3)	14
Atti di controllo e di indirizzo	4	Disegno di legge n. 4181	15
Interpellanze ed interrogazioni	5	(Sezione 1 — Articolo 1)	15
(Sezione 1 — Diffusione delle informazioni sulle opportunità di lavoro)	5	(Sezione 2 — Articolo 2)	15
(Sezione 2 — Recupero crediti dell'INPS)	6	(Sezione 3 — Articolo 3)	15
(Sezione 3 — Contratto di sponsorizzazione tra la Federazione italiana gioco calcio e la Nike)	6	Disegno di legge S. 2743 (approvato dal Se- nato) n. 4607	16
(Sezione 4 — Ritardi nel deposito delle sen- tenze da parte del dottor Marco Pivetti) .	8	(Sezione 1 — Articolo 1)	16
		(Sezione 2 — Articolo 2)	16
		(Sezione 3 — Articolo 3)	16
		(Sezione 4 — Articolo 4)	16

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Disegno di legge n. 4666	17	(Sezione 3 — Articolo 3)	21
(Sezione 1 — Articolo 1)	17	(Sezione 4 — Articolo 4)	21
(Sezione 2 — Articolo 2)	17		
(Sezione 3 — Articolo 3)	17	Proposte di legge nn. 4421-4748-4896	22
Disegno di legge S. 2598 (approvato dal Senato) n. 4767	18	(Sezione 1 — Articolo 1)	22
(Sezione 1 — Articolo 1)	18	(Sezione 2 — Articolo 2)	22
(Sezione 2 — Articolo 2)	18	(Sezione 3 — Articolo 3)	23
(Sezione 3 — Articolo 3)	18	(Sezione 4 — Articolo 4 ed emendamento) .	23
Disegno di legge S. 2947 (approvato dal Senato) n. 4775	19	(Sezione 5 — Articolo 5)	24
(Sezione 1 — Articolo 1)	19	(Sezione 6 — Articolo 6)	24
(Sezione 2 — Articolo 2)	19	Progetti di legge S. 3506 (approvato dal Senato) nn. 5403-5368	25
(Sezione 3 — Articolo 3)	19	(Sezione 1 — Articolo 1 ed emendamenti) ..	25, 33
Disegno di legge S. 2742 (approvato dal Senato) n. 4877	20	(Sezione 2 — Articolo 2)	34
(Sezione 1 — Articolo 1)	20	(Sezione 3 — Articolo 3 ed emendamenti) ..	34, 35
(Sezione 2 — Articolo 2)	20	(Sezione 4 — Articolo 4, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	36
(Sezione 3 — Articolo 3)	20	(Sezione 5 — Articolo 5, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	37, 39
Disegno di legge S. 976 (approvato dal Senato) n. 3816	21	(Sezione 6 — Articolo 6 ed emendamenti) ..	41
(Sezione 1 — Articolo 1)	21	(Sezione 7 — Articolo 7 ed emendamento) .	41, 42
(Sezione 2 — Articolo 2)	21	(Sezione 8 — Articolo 8)	42
		(Sezione 9 — Articolo 9 ed emendamenti) ..	42, 43
		(Sezione 10 — Ordini del giorno)	43

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 19 gennaio 1999.**

Aleffi, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Furio Colombo, Copercini, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Fassino, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Morgando, Pennacchi, Ranieri, Rivera, Scalia, Sinisi, Turco, Vigneri, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Aleffi, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Furio Colombo, Copercini, Corleone, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Fassino, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Melandri, Morgando, Pennacchi, Ranieri, Rivera, Scalia, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 18 gennaio 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FIORI: « Disposizioni in materia di riscatto dei periodi di studio universitario » (5564);

MANZIONE: « Soppressione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei farmacisti » (5565);

BOSCO ed altri: « Disposizioni per l'installazione di un contatore per il controllo del traffico telefonico nelle abitazioni private » (5566).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di una proposta di legge costituzionale.**

In data 18 gennaio 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato:

PAISSAN: « Modifiche agli articoli 122 e 126 della Costituzione, in materia di elezione del presidente e della giunta regionale e di scioglimento del consiglio regionale » (5567).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO PISAPIA: « Modifiche all'articolo 111 della Costituzione in materia di esercizio della giurisdizione » (5377);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI SODA ed altri: « Ordinamento federale della Repubblica » (5467);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI SODA ed altri: « Modifiche alla Costitu-

zione concernenti l'elezione diretta e i poteri del Presidente della Repubblica » (5538);

III Commissione (Affari esteri e comunitari):

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria veterinaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova, fatto a Roma il 19 settembre 1997 » (5423) *Parere delle Commissioni I, V, XII e XIII.*

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 15 gennaio 1999, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la relazione concernente lo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1999, approvata dall'assemblea di quel consesso nella seduta del 16 dicembre 1998.

Questa documentazione è depositata presso gli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissioni dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 24 dicembre 1998, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 15 dicembre 1998 del Comitato per il programma navale previsto dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della marina militare.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il ministro della difesa, con lettera in data 24 dicembre 1998, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 10 dicembre 1998 del Comitato per l'attuazione della legge 16 febbraio 1977, n. 38, concernente l'ammodernamento dei mezzi dell'aeronautica militare.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 gennaio 1999, ha inviato il parere che la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha reso, nella seduta del 17 dicembre 1998, sullo schema di regolamento di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Tale parere è stato trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 12 gennaio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sulle decisioni adottate dal comitato esecutivo contemplato dal Titolo VII della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, nella riunione del 16 dicembre 1998.

Tali atti, d'intesa con il Presidente del Senato, sono deferiti al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Diffusione delle informazioni sulle opportunità di lavoro)**A) Interpellanza:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle comunicazioni, per sapere – premesso che:

la « questione del lavoro », pur essendo un problema di grande portata, potrebbe ricevere un qualche significativo giovamento se esistesse una seria politica di informazione riguardo i bandi internazionali promossi dalle varie organizzazioni internazionali e soprattutto europee;

l'Italia più volte è stata ammonita dalla Comunità europea in merito alla scarsa utilizzazione delle opportunità che vengono offerte per favorire il lavoro, a livello europeo, principalmente attraverso i fondi strutturali;

recentemente la Commissione europea offriva, per missioni umanitarie di breve o lunga durata, opportunità di lavoro nei vari settori professionali e senza limiti di età;

gli interpellanti nei propri limiti si sono prodigati, affinché la sopra menzionata opportunità potesse avere divulgazione nel territorio di appartenenza, trovando aiuto presso due quotidiani a diffusione locale (*Il Gazzettino* e *Il Corriere delle Alpi*), presso l'emittente televisiva « TeleBelluno » e alcune emittenti radiofoniche bellunesi, che hanno fatto proprio il problema;

l'informazione, soprattutto nel campo del lavoro, non dovrebbe essere affidata alla sola iniziativa individuale dei parlamentari o di qualche quotidiano locale, ma dovrebbe essere compito principale dell'autorità di Governo competente in materia di lavoro;

in epoca di teleinformazioni, di autostrade informatiche, di diffusione della cosiddetta pubblicità progresso è paradossale che l'ostacolo più evidente, per chi cerca lavoro, sia la carenza della pubblicità d'informazione;

i problemi relativi all'informazione sostanzialmente si incentrano sulla raccolta delle informazioni e sulla diffusione delle informazioni;

per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi ai concorsi internazionali essi sono facilmente reperibili presso gli organismi internazionali medesimi raggiungibili tradizionalmente o via *internet*; la diffusione dell'informazione, invece, presenta aspetti più problematici, ma comunque risolvibili attraverso la buona volontà –:

se il Governo ed i Ministri interrogati non ritengano urgente e necessario adottare ogni iniziativa tesa ad attuare una seria e capillare politica di diffusione dell'informazione su tutte le opportunità lavorative che il mercato del lavoro nazionale o internazionale offre;

se non ritenga, altresì, opportuno considerare come ipotesi di soluzione, per quanto riguarda la diffusione dell'informazione, quella di fare esporre i bandi di concorso fino alla scadenza presso gli uffici postali di tutto il territorio dello Stato. Questi sono collocati ovunque, persino

nella più piccola località di montagna o nella più sperduta frazione di un comune insulare e sono più facilmente raggiungibili di qualsiasi municipio o altra struttura pubblica o privata.

(2-01317) « Bampo, Calzavara ».

(24 luglio 1998).

(Sezione 2 – Recupero crediti dell'INPS)

B) Interrogazione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la stampa nazionale ha dato grande risalto (confrontare il quotidiano *La Stampa* di martedì 11 agosto 1998, pagina 16) alla relazione del collegio sindacale dell'Inps in relazione alle sofferenze che l'Istituto deve sopportare;

da una parte è quasi raddoppiato l'importo delle partite creditorie negli ultimi quattro anni (i 26.854 miliardi del conto consuntivo 1993 sono passati a 50.988 miliardi del consuntivo 1997), e dall'altra continua ad essere inammissibile il criterio di gestione delle partite creditorie;

appare fra l'altro consistente la voce relativa ai crediti prescritti, mentre le azioni di recupero sembrano non offrire risultati che siano pari a quelli che normalmente si conseguono nelle azioni di recupero promosse dai privati;

tale situazione deve essere immediatamente modificata attraverso l'attivazione di un attento processo di verifica delle modalità con le quali vengono espletate le procedure di recupero, così come appare assolutamente inammissibile che, anche in ragione delle procedure informative che consentono segnalazioni in automatico, debba persistere la voce dei crediti prescritti —:

a) come sia organizzato il settore dei recuperi crediti dell'Inps;

b) quali siano le ragioni giustificatrici del bassissimo livello di recupero in sede di contenzioso;

c) per quali ragioni un cospicuo numero di crediti superi i limiti della prescrizione, in ragione del fatto che una semplice raccomandata con avviso di ricevimento dispiega effetto interruttivo;

d) quali giustificazioni vengano adottate per spiegare le intervenute prescrizioni dei crediti;

e) se non si ritenga di voler richiamare i responsabili ad una più vigile osservanza delle regole di normale diligenza che, al di là del diverso caso dei crediti effettivamente inesigibili, possono consentire l'eliminazione totale della prescrizione dei crediti;

f) se non si ritenga di dover perseguire con le norme disciplinari interne e con l'avvio di opportune azioni giudiziali quanti, avendone la responsabilità, consentono la prescrizione dei crediti;

g) in genere, quali accorgimenti si ritenga possano essere assunti per contenere e ridurre una sofferenza le cui dimensioni sono letteralmente abnormi.

(3-02791)

(14 settembre 1998).

(Sezione 3 – Contratto di sponsorizzazione tra la Federazione italiana gioco calcio e la Nike)

C) Interpellanze:

I sottoscritti chiedono d'interpellare il Ministro dei beni culturali e ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo, per sapere — premesso che:

in preparazione dei mondiali di calcio di Francia, la Federazione italiana gioco calcio ha deciso di rafforzare il contratto pubblicitario tra la nostra nazionale e la

Nike adottando, per la prima volta dall'esistenza della squadra azzurra, lo stemma dell'azienda statunitense sulla maglia che i calciatori italiani indosseranno in questa competizione;

tale cosa ha comportato un ulteriore contratto pubblicitario tra la Figc e la Nike quantificato in sette miliardi di lire;

la Nike, con sede centrale nell'Oregon, Usa, produce una vasta gamma di scarpe sportive molto pubblicizzate;

ogni anno 6 milioni di paia di scarpe sportive Nike vengono confezionate in Indonesia sotto licenze normalmente concesse dalla sud-coreana HQ, consociata della Nike. I dipendenti della Nike quotidianamente controllano la qualità nelle 6 fabbriche di Tangerang e Serang. Queste 6 fabbriche sono in competizione l'una con l'altra per mantenere le licenze, che sono rinnovate mensilmente;

il salario medio giornaliero dei 24.000 lavoratori di queste fabbriche è appena di 1.100 lire. Secondo l'Aafl (Istituto asiatico-americano per il lavoro libero) queste fabbriche stanno violando 12 leggi nazionali, tra cui quelle sul salario minimo, il lavoro minorile, gli straordinari, gli orari di lavoro, l'assicurazione, l'organizzazione sindacale e i licenziamenti. Sono stati evidenziati problemi riguardo la salute, le ferie ed i congedi per maternità. Sebbene le fabbriche non siano di proprietà diretta della Nike, esse dipendono in tutto e per tutto dalla stessa;

secondo un recente rapporto del presidente della «Made in Usa Foundation», Joel Joseph, la linea di *sneaker* prodotta dalla multinazionale Nike, che porta il nome del campione di basket Michael Jordan, si avvarrebbe del brutale sfruttamento della manodopera di bambini indonesiani;

questi bambini lavoratori (una media di età intorno agli 11 anni) sono costretti a lavorare in condizioni di vergognoso

sfruttamento, pagati per il loro lavoro circa 210 lire all'ora;

un consumatore europeo paga un paio di scarpe Nike circa 150 mila lire, ai bambini che le producono arriva invece meno dell'0,2 per cento del prezzo della vendita;

non c'è nessuna, neanche lontana, parvenza di equità in tutto questo. Siamo di fronte ad un caso di vera e propria schiavitù dell'infanzia del sud del mondo;

l'Oil (Organizzazione internazionale del lavoro) ha fissato, con la convenzione n. 138 del 1973, l'età minima di ammissione al lavoro ai 15 anni: questa convenzione è palesemente violata dalla Nike —:

se il Governo non ritenga opportuno sollecitare la Federazione italiana gioco calcio a rinunciare a quest'ultima sponsorizzazione della Nike come atto di pressione sulla Nike stessa affinché receda dallo sfruttamento del lavoro infantile ed adegui finalmente i salari dei 24.000 lavoratori impiegati dalla stessa in Indonesia;

se, in subordine, non ritenga che sarebbe opportuno intervenire perché parte degli introiti di questa sponsorizzazione sia devoluta alle organizzazioni sindacali indipendenti indonesiane ed in particolare a quelle che si battono per il rispetto dei diritti dei lavoratori della Nike, a cominciare dai lavoratori bambini;

se non ritenga infine necessaria — anche in considerazione dell'alto ruolo di promozione umana che lo sport dovrebbe avere — l'istituzione di un codice di condotta per le rappresentative sportive italiane che vieti l'uso di sponsorizzazioni da parte di ditte che — come nel caso in questione — utilizzano il lavoro infantile per produrre a prezzi stracciati le loro merci in violazione della convenzione 138 dell'Oil.

(2-01048) « Mantovani, Giordano, Nardini ».

(20 aprile 1998).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per i beni culturali e ambientali incarico per lo sport e lo spettacolo, per sapere — premesso che:

già con l'interpellanza n. 2-01048 il gruppo parlamentare di Rifondazione Comunista ha sollecitato il Ministro Veltroni a sospendere il contratto di sponsorizzazione della ditta Nike da parte della nazionale di calcio, in quanto non rispetterebbe i diritti minimi dei suoi lavoratori in Indonesia e la convenzione 138 dell'Oil (Organizzazione internazionale del lavoro);

nuovi ed allarmanti dati sono stati denunciati in un rapporto di una organizzazione indipendente « Ernst & Young », in merito alle condizioni di lavoro nelle aziende che agiscono in subappalto della Nike in Vietnam;

il rapporto parla di paghe inferiori al minimo vitale, turni di quattordici ore di lavoro giornalieri, abusi sessuali sulle operaie, prostrazioni umilianti davanti ai superiori e punizioni corporali; esposizione a sostanze nocive che causano tumori, problemi respiratori ed interruzioni di gravidanza;

in una fabbrica taiwanese in Vietnam, che produce scarpe in subappalto dalla Nike, 56 lavoratrici sono state costrette, per punizione, a correre più volte intorno al perimetro della fabbrica (di due chilometri). Una dozzina di loro è svenuta per lo sforzo ed il caldo (alcune sono state ricoverate in ospedale) —:

se il Governo non ritenga opportuno sollecitare la Federazione Italiana Gioco Calcio a rinunciare alla sponsorizzazione della Nike evitando di esporre sulle proprie maglie il *logo* dell'azienda, questo come forma concreta di pressione sulla multinazionale affinché receda dai suoi comportamenti antisindacali e ponga fine alla violazione dei diritti dei lavoratori nelle fabbriche che producono per suo conto in Vietnam;

se non ritenga, in subordine, di intervenire perché sia devoluta parte degli introiti di questa sponsorizzazione alle or-

ganizzazioni sindacali indipendenti che in Vietnam, Indonesia, Pakistan si battono per il rispetto dei diritti dei lavoratori della Nike.

(2-01057) « Mantovani, Giordano, Nardini ».

(22 aprile 1998).

(Sezione 4 — Ritardi nel deposito delle sentenze da parte del dottor Marco Pivetti)

D) Interrogazione:

MANCUSO, SAVELLI, SAPONARA, DONATO BRUNO, GARRA, MAIOLO, CALDERISI, DIVELLA, COLOMBINI, MARZANO, MAMMOLA, BERGAMO, GIOVANARDI, BIONDI e TRANTINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante primo firmatario ebbe, con altri, a richiedere, con interrogazione n. 3-01331 del 3 luglio 1997, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia, risposta orale in merito alle gravi e documentate violazioni di legge costituite dagli enormi e sistematici ritardi nel deposito delle sentenze da parte del dottor Marco Pivetti con riferimento al tempo in cui questi esercitava funzioni di pretore del lavoro a Roma;

la risposta al riguardo, fornita dal Ministro, attraverso l'intervento in Aula del Sottosegretario di Stato Ayala in data 14 gennaio 1998, fu contestata dagli interroganti in sede di replica come documentalmente contraria al vero;

a conferma del carattere non veritiero della risposta, sta di fatto che il dottor Pivetti, sempre nella funzione di magistrato della pretura del lavoro di Roma, cioè ancora antecedentemente alla sua attuale funzione di componente del CSM, risulta che abbia depositato — oltre quelle già indicate nella precedente interrogazione — un ulteriore enorme numero di sentenze (in materia di per sé urgente

qual è quella del lavoro) egualmente fuori termini, come esemplificato dalla seguente mastodontica nuova elencazione (qui esposta nella stessa consentita maniera della precedente interrogazione omologa evidenziando il numero R.G., la data dell'udienza decisoria, la data del deposito della sentenza e il ritardo in giorni nel deposito:

n. 62116/87 02/07/87 - 21/05/88: giorni 324; n. 62773/87 28/09/87 - 21/05/88: giorni 236; n. 69079/87 24/02/88 - 25/06/88: giorni 122; n. 70756/87 15/02/88 - 26/06/88: giorni 131; n. 67184/87 15/02/88 - 25/06/88: giorni 131; n. 70759/87 22/02/88 - 25/06/88: giorni 124; n. 78108/87 15/02/88 - 25/06/88: giorni 131; n. 64785/86 09/02/88 - 25/06/88: giorni 137; n. 64129/87 13/01/88 - 25/06/88: giorni 164; n. 65043/87 12/01/88 - 25/06/88: giorni 165; n. 68177/86 22/02/88 - 25/05/88: giorni 124; n. 65111/87 26/01/88 - 25/06/88: giorni 151; n. 67940/87 26/01/88 - 25/06/88: giorni 151; n. 67941/87 26/01/88 - 25/06/88: giorni 151; n. 67427/86 22/02/88 - 25/06/88: giorni 124; n. 74559/86 22/02/88 - 25/06/88: giorni 124; n. 65864/87 22/02/88 - 25/06/88: giorni 124; n. 72600/86 02/02/88 - 25/06/88: giorni 124; n. 62772/87 22/02/88 - 25/06/88: giorni 124; n. 61542/87 27/01/88 - 21/12/88: giorni 329; n. 64142/87 11/07/88 - 27/12/88: giorni 169; n. 76820/87 11/07/88 - 27/12/88: giorni 169; n. 60812/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni 169; n. 67925/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni 169; n. 60811/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni 169; n. 74522/87 04/07/88 - 27/12/88: giorni 176; n. 74523/87 04/07/88 - 27/12/88: giorni 176; n. 68601/87 04/07/88 - 27/12/88: giorni 176; n. 60887/87 11/07/88 - 27/12/88: giorni 169; n. 70164/87 27/06/88 - 27/12/88: giorni 183; n. 76816/87 05/10/88 - 29/03/89: giorni 177; n. 70043/86 26/09/88 - 05/06/90: giorni 617; n. 68599/87 21/12/88 - 05/06/90: giorni 531; n. 76218/87 05/12/88 - 05/06/90: giorni 547; n. 68283/88 27/02/89 05/06/90: giorni 463; n. 64395/88 27/02/89 - 05/06/90: giorni 463; n. 73281/87 06/02/89 - 05/06/90: giorni 484; n. 61468/87 21/02/89 - 27/11/90: giorni 644; n. 77645/88 01/03/89 - 27/11/90: giorni 636; n. 80268/87 21/02/89 - 27/11/90:

giorni 644; n. 62302/87 24/06/87 - 23/02/88: giorni 244; n. 74461/87 22/12/87 - 11/05/88: giorni 141; n. 61048/87 23/11/87 - 16/05/88: giorni 175; n. 66497/87 12/01/88 - 16/05/88: giorni 125; n. 67032/86 07/12/88 - 16/05/88: giorni 161; n. 69858/87 28/10/87 - 21/05/88: giorni 206; n. 63126/86 03/02/88 - 15/06/88: giorni 133; n. 63111/86 19/01/88 - 21/07/88: giorni 184; n. 74549/86 10/12/87 - 15/09/88: giorni 280; n. 62774/87 26/01/88 - 15/09/88: giorni 233; n. 64341/86 10/12/87 - 27/09/88: giorni 292; n. 80967/87 06/07/88 - 09/11/88: giorni 126; n. 63319/84 26/01/88 - 24/11/88: giorni 303; n. 61671/86 23/06/87 - 06/12/88: giorni 531; n. 76748/87 14/07/88 - 28/11/88: giorni 137; n. 71884/87 22/02/88 - 23/12/88: giorni 305; n. 65850/87 31/03/88 - 21/12/88: giorni 265; n. 67030/87 19/01/88 - 21/12/88: giorni 336; n. 65470/88 13/07/88 - 21/12/88: giorni 161; n. 75087/87 14/06/88 - 17/12/88: giorni 186; n. 74022/84 24/05/88 - 17/12/88: giorni 207; n. 69563/87 15/07/88 - 17/12/88: giorni 155; n. 76905/87 25/05/88 - 17/12/88: giorni 206; n. 68461/87 03/02/88 - 22/12/88: giorni 323; n. 68642/87 03/02/88 - 22/12/88: giorni 323; n. 79344/87 11/07/88 - 27/12/88: giorni 169; n. 64086/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni 169; n. 64085/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni 169; n. 80316/87 11/07/88 - 27/12/88: giorni 169; n. 74664/87 28/06/88 - 27/12/88: giorni 182; n. 74710/87 28/06/88 - 27/12/88: giorni 182; n. 71053/87 27/01/88 - 21/12/88: giorni 329; n. 67332/87 02/02/88 - 27/12/88: giorni 329; n. 79212/87 12/04/88 - 27/12/88: giorni 259; n. 78219/87 13/04/88 - 27/12/88: giorni 258; n. 79103/87 10/02/88 - 27/12/88: giorni 321; n. 79374/87 04/05/88 - 27/12/88: giorni 237; n. 72900/87 29/02/88 - 27/12/88: giorni 302; n. 63191/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni 169; n. 74749/87 28/06/88 - 27/12/88: giorni 182; n. 68241/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni 169; n. 76668/87 11/07/87 27/12/88: giorni 169; n. 68585/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni 169; n. 77107/87 11/07/88 - 27/12/88: giorni 169; n. 72903/87 04/05/88 - 27/12/88: giorni 207; n. 76849/87 28/06/88 - 27/12/88: giorni 182; n. 77546/87 28/06/88 - 27/12/

88: giorni 182; n. 90170/88 03/05/88 - 27/12/88: giorni 238; n. 72481/87 28/06/88 - 27/12/88: giorni 182; n. 66722/87 18/05/88 - 27/12/88: giorni 223; n. 68240/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni 169; n. 69028/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni 169; n. 60581/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni 169; n. 69755/87 05/07/88 - 24/01/89: giorni 203; n. 69284/86 15/06/88 - 24/01/89: giorni 223; n. 60264/87 28/06/88 - 17/01/89: giorni 203; n. 71750/87 05/07/88 - 06/02/89: giorni 216; n. 71271/87 14/07/88 - 06/02/89: giorni 207; n. 74820/84 07/10/87 14/02/89: giorni 495; n. 60386/88 26/07/88 - 14/02/89: giorni 203; n. 60229/88 12/10/88 - 14/03/89: giorni 154; n. 63218/87 12/07/88 - 23/02/89: giorni 253; n. 60000/88 01/03/89 - 04/07/89: giorni 125; n. 68400/87 04/10/88 - 05/10/89: giorni 366; n. 66735/86 09/01/89 - 07/11/89: giorni 302; n. 66736/86 09/01/89 - 07/11/89: giorni 302; n. 70849/88 30/11/88 - 05/06/90: giorni 552; n. 92733/85 30/11/88 - 05/06/90: giorni 552; n. 67843/88 21/12/88 - 05/06/90: giorni 531; n. 73467/88 29/11/88 - 05/06/90: giorni 553; n. 83930/88 27/02/89 - 05/06/90: giorni 463; n. 62325/88 10/01/89 - 14/06/90: giorni 520; n. 91169/88 14/12/88 - 09/11/90: giorni 695; n. 74298/87 25/05/88 - 09/11/90: giorni 898; n. 68347/88 21/02/89 - 09/11/90: giorni 626; n. 80013/87 11/07/88 - 27/11/90: giorni 869; n. 75767/87 16/05/88 - 27/11/90: giorni 925; n. 61309/88 26/07/88 - 27/11/90: giorni 854; n. 66354/88 11/07/88 - 27/11/90: giorni 869; n. 66931/88 14/03/89 - 27/11/90: giorni 623; n. 93134/87 07/12/88 - 07/01/91: giorni 761; n. 62734/88 26/07/88 - 07/01/91: giorni 530; n. 67234/88 26/07/88 - 07/01/91: giorni 530; n. 61309/88 26/07/88 - 07/01/91: giorni 530; n. 67892/88 26/07/88 - 07/01/91: giorni 530; n. 91317/85 28/10/87 - 21/05/88: giorni 206; n. 95075/87 14/10/87 - 21/05/88: giorni 220; n. 92712/87 21/03/88 - 21/12/88: giorni 275; n. 63920/87 24/02/88 - 22/12/88: giorni 302; n. 74964/87 21/03/88 - 22/12/88: giorni 276; n. 77302/87 31/03/88 - 22/12/88: giorni 266; n. 61183/86 24/05/88 - 27/12/88: giorni 217; n. 91448/87 23/02/88 - 27/12/88: giorni 308; n. 94491/87 13/04/88 - 27/

12/88: giorni 258; n. 62053/87 19/01/88 - 27/12/88: giorni 343; n. 93598/83 29/02/88 - 24/01/89: giorni 330; n. 91665/87 28/06/88 - 24/01/89: giorni 210; n. 61457/87 10/05/88 - 27/03/90: giorni 686; n. 74118/87 10/05/88 - 27/03/90: giorni 686; n. 74114/87 10/05/88 - 27/03/90: giorni 686; n. 92076/86 21/12/88 - 05/06/90: giorni 531; n. 61996/87 28/11/88 - 05/06/90: giorni 554; n. 94662/87 07/12/88 - 05/06/90: giorni 545;

per far credere nella pretesa « labioriosità » del dottor Marco Pivetti e presentarlo addirittura come esempio positivo in questo campo, il Sottosegretario Ayala, sempre nella sua risposta del 14 gennaio 1998, arrivò all'eccesso di comparare artatamente il lavoro di altri magistrati del ramo lavoristico, non citati peraltro nella interrogazione, con quello dello stesso Pivetti scorporandolo però da quello costituito dagli enormi casi denunciati nella interrogazione;

compiuta tale favoritistica e infondata operazione illusionistica, il Sottosegretario Ayala si è ben guardato, tuttavia, dal compiere la ben più pertinente comparazione con il caso segnalato nell'interrogazione predetta: cioè quello della dottoressa Rosa Santaniello, magistrato della Corte d'appello di Milano, a suo tempo colpita dalla sanzione della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio da parte della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, per non aver osservato, assai meno sistematicamente e gravemente del dottor Pivetti, il termine di legge per il deposito delle motivazioni delle sentenze;

comunque, le ulteriori indicazioni dei ritardi nel deposito di innumerevoli sentenze da parte dello stesso Pivetti, fornite nel presente documento ispettivo, smentisce la compiacente e inesatta risposta alla precedente interrogazione e, al tempo stesso, rafforza l'esigenza di una presa di posizione del Ministro a riguardo del sistematico comportamento *contra legem* del pretore in parola —

se per i riferiti comportamenti risultanti dagli atti dell'Ufficio e dalle ispezioni

ministeriali il dottor Pivetti sia stato sottoposto o meno a procedimento disciplinare;

nella ipotesi affermativa, quale siano stati la data, il contenuto e la motivazione delle relative decisioni;

nella ipotesi negativa, le ragioni di una tale inammissibile indulgenza ed esenzione nei confronti del magistrato anzidetto;

ancora, se lo stesso Ministro di grazia e giustizia si senta di confermare o di rivedere o di smentire, anche alla luce delle ulteriori risultanze di cui sopra, la valutazione palesemente non veritiera e incongrua, da lui stesso, tramite il Sottosegretario Ayala fornita in precedenza, e comportante la inattendibile e smentita conclusione liberatoria (e persino elogiativa) circa la condotta del dottor Pivetti indicata nella presente interrogazione. (3-02143)

(25 marzo 1998).

**(Sezione 5 – Cura dei detenuti
farmacodipendenti)**

E) Interrogazione:

TARADASH. — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante « Testo Unico delle norme in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza », all'articolo 96 (*Prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti*) stabilisce che: « Chi si trova in stato di custodia cautelare o di espiazione di pena per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza o sia ritenuto dall'autorità sanitaria abitualmente dedito all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope o che comunque abbia problemi di tossicodipendenza ha diritto a ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria all'interno degli

istituti carcerari a scopo di riabilitazione » e che tale disposizione « si applica anche al tossicodipendente non ammesso... alle misure sostitutive previste negli articoli 90 e 94 » (sospensione della pena per cinque anni ed affidamento in prova al servizio sociale); la stessa normativa prevede che « Le unità sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono alla cura ed alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti »;

per dare attuazione a queste ed altre norme del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e dei decreti collegati, nel quadro del sistema normativo che regge l'impianto dei servizi socio-sanitari regionali, ordinato alla tutela della salute di tutti i cittadini e che per questo può e deve interagire con quanto previsto dall'ordinamento per i cittadini sottoposti a misure privative o limitative della libertà, in ottemperanza agli articoli 27 e 32 della Costituzione, la Conferenza Stato-regioni, con la decisione del 30 luglio 1992, nel ribadire la competenza delle unità sanitarie locali (poi Asl) tramite i Sert, per gli interventi di cura e riabilitazione dei soggetti tossicodipendenti e/o alcolodipendenti implicati nel sistema penale, rendeva operativo il disposto di legge, stabilendo che i relativi costi gravano sul Fondo sanitario regionale;

la commissione nazionale consultiva e di coordinamento per i rapporti con le regioni e gli enti locali, l'11 dicembre 1992, approvava le « Linee di indirizzo in materia di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti e/o alcolodipendenti coinvolti nell'area penale » (modificate, dopo il referendum del 18 aprile 1993, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1993), che venivano ratificate il 10 marzo 1994;

in attuazione delle norme di legge e di tali « linee di indirizzo », venivano approvati contestualmente gli schemi di convenzione, e i relativi protocolli operativi, tra il ministero di grazia e giustizia (provvedito-

rato regionale/istituto penitenziario - centro per la giustizia minorile/istituto penale per minorenni) e le diverse Asl competenti per territorio;

a tre anni di distanza, la relazione governativa del 1997, nel dare conto della situazione penitenziaria al 31 dicembre 1996, rilevava che, su una popolazione carceraria totale di 47.386 detenuti definitivi al 31 dicembre 1996, i tossicodipendenti erano 13.859 (29,25 per cento) e i sieropositivi all'Hiv 2.104 (4,44 per cento); di questi 74 erano affetti da Aids conclamato, 72 con immunodeficienza grave (CD4 minore di 100), 158 con immunodeficienza rilevante (CD4 maggiore 100 minore 200). Con i nuovi soggetti, la stima dei sieropositivi detenuti saliva a 3.350. A fronte di questa situazione sanitaria negli istituti (e tralasciando altri aspetti gravissimi come il ritorno della Tbc), la stessa relazione denunciava che, su 218 istituti penitenziari, 45 non erano convenzionati con i Sert, 55 erano convenzionati secondo il precedente assetto legislativo, 79 avevano stipulato accordi secondo vecchi schemi conformi alla legislazione del 1990 (fortemente innovata dal *referendum* del 1993 nella direzione di una totale apertura alle terapie metadoniche), e solo 32 secondo lo schema di convenzione, citato, elaborato dalla Commissione consultiva nel 1994, che comunque ha tentato di disapplicare la reinterpretazione della terapia metadonica indotta dal *referendum*. Infine, 7 istituti collaboravano con i Sert al di fuori di qualsiasi stipula formale;

l'effetto più grave di questa mancata stipula delle convenzioni è la violazione del diritto alle cure dei cittadini farmacodipendenti da eroina ristretti in carcere, che trova conferma nello scarsissimo numero di trattamenti metadonici ivi attuati: solo il 3 per cento del totale dei trattamenti, mentre all'esterno sono attestati sul 30 per cento. Questa situazione è particolarmente grave a fronte della permanenza dei rischi dovuti alla circolazione di eroina illegale

all'interno delle strutture carcerarie, di cui si ha costante notizia —:

quali siano i motivi di questa ulteriore evoluzione della situazione, quali siano le cause che l'hanno determinata, chi siano i responsabili della mancata stipula delle convenzioni tra le Asl e gli Istituti di prevenzione e pena e quali provvedimenti intendano adottare nei loro confronti;

quali provvedimenti intendano prendere, e in quali tempi, per porre termine alla violazione del diritto alla cura dei cittadini farmacodipendenti detenuti nelle carceri italiane, quali disposizioni intendano impartire per porre immediatamente termine alla sospensione dei trattamenti sanitari in corso, ai danni dei cittadini farmacodipendenti da eroina che approdano alle carceri italiane, e per l'effettiva disponibilità delle terapie metadoniche protratte anche all'interno delle carceri, che per la loro comprovata permeabilità all'eroina di strada si configurano come strutture ad alto rischio sanitario di overdose e di infezione da virus Hiv.

(3-02333)

(12 maggio 1998).

(Sezione 6 — Accesso ai programmi via satellite nelle carceri)

F) Interrogazione:

TARADASH. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la legge 26 luglio 1975, n. 354, all'articolo 18, ultimo comma, stabilisce che « i detenuti sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione »;

molti programmi di rilevanza culturale e sportiva vengono trasmessi in via criptata subordinando l'accesso ai medesimi al pagamento di un canone di abbonamento;

la visione di eventi sportivi e cinematografici consentirebbe ai detenuti di ampliare i loro contatti con la realtà culturale esterna al carcere, favorendo la risocializzazione e il reinserimento nonché le relazioni interpersonali all'interno degli istituti;

alcuni detenuti presso la casa di reclusione di San Gimignano hanno lamentato l'impossibilità manifestata dalla direzione del carcere di installare le necessarie apparecchiature per consentire la visione di programmi trasmessi e di sottoscrivere a loro spese l'abbonamento previsto;

l'impossibilità di assistere a tali programmi costituisce un'irragionevole discriminazione, a danno dei detenuti, nell'esercizio del diritto inviolabile di informazione, sancito dalla Costituzione;

se non ritengano opportuno adottare ogni iniziativa necessaria per consentire l'accesso ai programmi via satellite anche dagli istituti penitenziari, consentendo l'installazione delle apparecchiature necessarie e la sottoscrizione degli abbonamenti, considerando l'importanza di favorire con ogni mezzo i contatti con la realtà esterna e l'esercizio di un diritto inviolabile;

se non ritengano di adottare tutte le iniziative necessarie per agevolare economicamente l'installazione presso gli istituti penitenziari, considerando le precarie condizioni economiche di molti detenuti e le scarse possibilità offerte loro di svolgere attività lavorative all'interno delle carceri.

(3-02896)

(25 settembre 1998).

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO MACEDONE SULLA MUTUA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A SKOPJE IL 26 FEBBRAIO 1997 (4118)

(A.C. 4118 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla mutua promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Skopje il 26 febbraio 1997.

(A.C. 4118 – sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4118 – sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA GEORGIA SULLA PROMOZIONE E LA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A ROMA IL 15 MAGGIO 1997 (4181)

(A.C. 4181 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 15 maggio 1997.

(A.C. 4181 – sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4181 – sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2743 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA FEDERALE D'ETIOPIA, FATTO A ROMA L'8 APRILE 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (4607)

(A.C. 4607 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale d'Etiopia, fatto a Roma l'8 aprile 1997.

(A.C. 4607 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4607 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 646 milioni per l'anno 1998, in lire 633 milioni per l'anno 1999 ed in lire 646 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4607 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI AMICIZIA E COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN, FATTO A TASHKENT IL 17 SETTEMBRE 1997 (4666)

(A.C. 4666 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, fatto a Tashkent il 17 settembre 1997.

(A.C. 4666 – sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4666 – sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2598 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI ATTI FINALI, CON ALLEGATI, ADOTTATI DALLA CONFERENZA DEI PLENIPOTENZIARI DELL'UNIONE INTERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI (UIT), TENUTASI A KYOTO, 19 SETTEMBRE — 14 OTTOBRE 1994 (APPROVATO DAL SENATO) (4767)

(A.C. 4767 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Atti finali, con allegati, adottati dalla Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), tenutasi a Kyoto, 19 settembre-14 ottobre 1994.

(A.C. 4767 — sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti finali di cui all'articolo 1, in conformità a quanto disposto dalla Parte II degli Atti stessi.

2. Eventuali Atti finali di modifica alla Convenzione base o agli emendamenti adottati dalla Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), i quali non incidano sulla normativa vigente e non comportino oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, verranno recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.

(A.C. 4767 — sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2947. — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI MOLDAVIA, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 15 MAGGIO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (4775)

(A.C. 4775 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo relativo all'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 15 maggio 1997.

(A.C. 4775 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

(A.C. 4775 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2742. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA ALLA CONVERSIONE CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE, NONCHÉ AL PROTOCOLLO RELATIVO ALLA SUA INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, CON GLI ADATTAMENTI AD ESSI APPORTATI DALLE CONVENZIONI RELATIVE ALL'ADESIONE, RISPETTIVAMENTE, DEL REGNO DI DANIMARCA, DELL'IRLANDA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DELLA REPUBBLICA ELLENICA, DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, FATTA A BRUXELLES IL 29 NOVEMBRE 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (4877)

(A.C. 4877 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al Protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti ad essi apportati dalle Convenzioni relative all'adesione, rispettivamente, del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996.

(A.C. 4877 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 della Convenzione stessa.

(A.C. 4877 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 976 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SOTTOELENCATI ACCORDI INTERNAZIONALI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERÙ, FATTI A ROMA IL 24 NOVEMBRE 1994: TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE; TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DI PERSONE CONDANNATE E DI MINORI IN TRATTAMENTO SPECIALE (APPROVATO DAL SENATO) (3816)

(A.C. 3816 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù, firmati a Roma il 24 novembre 1994:

a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale;

b) Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale.

(A.C. 3816 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 del Trattato di cui alla lettera a) e dall'articolo 16 del Trattato di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1.

(A.C. 3816 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 55 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3816 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PROPOSTE DI LEGGE: PAISSAN, BRUNALE: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TENUTA DI SAN ROSSORE (4421); MIGLIORI ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER IL TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA TENUTA DI SAN ROSSORE (4748); PISTELLI: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TENUTA DI SAN ROSSORE (4896).

(A.C. 4421 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. È trasferita in proprietà, a titolo gratuito, dal 1° gennaio 1999 alla regione Toscana la tenuta di San Rossore, in provincia di Pisa, con le scorte vive e morte risultanti dai relativi inventari redatti a seguito della convenzione tra il Segretario generale della Presidenza della Repubblica e la regione Toscana stipulata in data 29 dicembre 1995, per la parte già attribuita dalla legge 21 febbraio 1957, n. 32, alla dotazione del Presidente della Repubblica ed inserita nel territorio del parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli.

2. La gestione della tenuta di cui al comma 1, affidata alla regione Toscana, deve essere conforme ai principi contenuti nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, secondo tecniche tese alla salvaguardia e alla valorizzazione di tutte le componenti dell'ecosistema, quale *unicum* ambientale, paesaggistico, storico e culturale di rilevanza internazionale. La gestione della tenuta mira anche al perseguimento di scopi didattici, educativi e sociali, all'equilibrio ecologico e al risanamento ambientale. La regione Toscana può assumere, nel rigo-

roso rispetto dei richiamati principi di salvaguardia ambientale, iniziative rivolte alla valorizzazione della tenuta.

3. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere deve avvenire nel rispetto delle competenze dell'Ente parco istituito con legge della regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24, e successive modificazioni.

4. La tenuta di San Rossore, in tutti i beni immobili che la compongono e loro pertinenze, è inalienabile e non può formare oggetto di diritti a favore di terzi.

(A.C. 4421 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. Ai fini della individuazione e selezione dei progetti volti alla più alta valorizzazione dei beni trasferiti ai sensi dell'articolo 1, facenti parte di un contesto ambientale, paesaggistico, storico e culturale di rilevanza internazionale, è istituito, con compiti di indirizzo, un Comitato di presidenza composto da:

a) il presidente della giunta regionale della Toscana, o un suo delegato, che lo presiede;

b) cinque rappresentanti del consiglio regionale della Toscana, di cui due rappresentativi dei gruppi consiliari di minoranza;

c) il presidente dell'Ente parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli istituito con legge della regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24, e successive modificazioni, o un suo delegato;

d) il presidente della provincia di Pisa, o un suo delegato;

e) i sindaci dei comuni di Pisa e San Giuliano Terme, o un loro delegato;

f) un rappresentante delle associazioni ambientaliste nominato dal presidente della giunta regionale della Toscana.

2. Il presidente della giunta regionale della Toscana insedia il Comitato di presidenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Comitato di presidenza predispone progetti e iniziative di interesse europeo ed internazionale nei campi di operatività delle politiche e dei relativi programmi e finanziamenti comunitari, con particolare riferimento alla cooperazione per lo sviluppo con i Paesi terzi del bacino mediterraneo e alla salvaguardia e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

(A.C. 4421 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. Il personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, in servizio presso la tenuta di San Rossore alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane addetto alla tenuta, in posizione di comando presso la regione.

(A.C. 4421 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

1. A valere sul fondo di compensazione interregionale di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le somme spettanti alla regione Toscana sono aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1999, di un importo corrispondente alla quota di stanziamenti del bilancio dello Stato per la Presidenza della Repubblica iscritti negli stati di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero dei lavori pubblici, per un importo non inferiore, rispettivamente, a lire 2.500 milioni e a lire 2.000 milioni, già destinati alla tenuta di San Rossore.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

A valere sul fondo di compensazione interregionale di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le somme spettanti alla regione Toscana sono aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1999, di un importo complessivo di lire 4.562 milioni, risultante, quanto a lire 562 milioni, dalla quota parte di stanziamenti del bilancio dello Stato per la Presidenza della Repubblica già destinata alla tenuta San Rossore e quanto a 4.000 milioni, dalla quota parte di stanziamenti del bilancio dello Stato per il Ministero dei lavori pubblici, parimenti destinata a detta tenuta.

4. 1. La Commissione.

(A.C. 4421 - sezione 5)**ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

1. Per l'attuazione dell'articolo 4, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, previa intesa con la Presidenza della Repubblica e con il Ministro dei lavori pubblici, al trasferimento degli stanziamenti iscritti per l'anno 1999 all'unità previsionale di base 3.1.3.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e all'unità previsionale di base 6.2.1.1 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. I predetti stanziamenti confluiscono all'unità

previsionale di base 7.1.2.5 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere assegnati successivamente alla regione Toscana. Restano fermi, in ogni caso, i programmi del Ministero dei lavori pubblici in corso di attuazione al 31 dicembre 1998.

(A.C. 4421 - sezione 6)**ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 6.**

1. L'articolo 1, lettera *a*), e l'articolo 2 della legge 21 febbraio 1957, n. 32, sono abrogati.

PROGETTI DI LEGGE: S. 3506 — DELEGIFICAZIONE E TESTI UNICI DI NORME CONCERNENTI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI — LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (5403); CERULLI IRELLI: PROROGA DEL TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 1, DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 (5368)

(A.C. 5403 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ALLEGATI 1 E 2 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione).

1. In attuazione dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e principi e sono emanati con le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate forme stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate ai processi di regolazione e semplificazione.

ALLEGATO 1
(articolo 1, comma 1)

PROCEDIMENTI DA SEMPLIFICARE

- 1) *Procedimento per le concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle aziende sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici*
legge 11 luglio 1986, n. 390.
- 2) *Procedimento per l'apposizione dei termini per le denunce di infortunio sul lavoro e di malattie professionali*
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 53 e 54.
- 3) *Procedimento di classificazione delle industrie insalubri*
testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1994.
- 4) *Procedimenti inerenti alla nautica da diporto*
legge 11 febbraio 1971, n. 50.

- 5) *Procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 59 del 1992*
 legge 31 gennaio 1992, n. 59, articolo 15, comma 5.
- 6) *Procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario*
 codice civile, articolo 2545;
 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
- 7) *Procedimento di notifica e riscossione dei contributi per le ispezioni ordinarie nei confronti delle società cooperative*
 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
 decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 19 ottobre 1973;
 legge 31 gennaio 1992, n. 59.
- 8) *Procedimenti relativi ai servizi certificativi del casellario giudiziale*
 regio decreto 18 giugno 1931, n. 778;
 regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, articolo 24;
 regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito dalla legge 28 maggio 1936, n. 1059;
 regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981;
 legge 23 marzo 1956, n. 182, articolo 9;
 legge 24 novembre 1981, n. 689, articoli 73 e 81;
 legge 6 aprile 1984, n. 57, articolo 1, nonché tabella A: articolo 4, lettera b), e articolo 14;
 codice di procedura penale, articoli 685, 686, 687, 688 e 689;
- norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articoli 110, 194, 195, 196, 197 e 237;
 disposizioni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, articoli 14 e 15;
 norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, articoli 18 e 19;
 legge 21 febbraio 1989, n. 99, articoli 2, 3 e 10;
 legge 10 ottobre 1996, n. 525, articolo 3, comma 2, lettera b).
- 9) *Procedimento di gestione e alienazione dei beni sequestrati e confiscati*
 norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
 decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334;
 regolamento approvato con regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25.
- 10) *Procedimento relativo alle spese di giustizia*
 regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701;
 regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.
- 11) *Procedimenti per l'iscrizione a ruolo e il rilascio di copie di atti in materia tributaria e in sede giurisdizionale, compresi i procedimenti in camera di consiglio, gli affari non contenziosi e le esecuzioni civili mobiliari e immobiliari*
 legge 8 agosto 1895, n. 556;
 regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25;
 legge 21 febbraio 1989, n. 99;
 testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;
 legge 3 aprile 1979, n. 103;
 legge 11 maggio 1971, n. 390;
 decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1972, n. 1095;

- decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
- legge 25 aprile 1957, n. 283;
- legge 29 dicembre 1990, n. 405;
- decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
- testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;
- legge 3 aprile 1979, n. 103;
- legge 11 maggio 1971, n. 390;
- decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1972, n. 1095;
- decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
- legge 25 aprile 1957, n. 283;
- legge 29 dicembre 1990, n. 405;
- decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
- decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.
- 12) *Procedimento per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti ad ausiliari del giudice*
- legge 8 luglio 1980, n. 319, articolo 11.
- 13) *Procedimento di proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari*
- decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437.
- 14) *Procedimento per il monitoraggio del ricovero dei minori in istituti di assistenza e sullo svolgimento di ispezioni nei medesimi*
- legge 4 maggio 1983, n. 184, articolo 9, commi quarto e quinto.
- 15) *Procedimento relativo al reperimento delle parti destinatarie delle notifiche*
- testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, articoli 52 e 55;
- testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 49.
- 16) *Procedimento per il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dai servizi di polizia ad altri ruoli della polizia di Stato*
- decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339.
- 17) *Procedimento per la compilazione del rapporto informativo e l'attribuzione del giudizio complessivo al personale della pubblica sicurezza*
- testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 53;
- decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, articoli da 62 a 67.
- 18) *Procedimento per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza agli agenti di custodia e guardie notturne dipendenti da altre amministrazioni dello Stato e della regione Sicilia*
- testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, articolo 43;
- regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, articolo 81.
- 19) *Procedimento di rilascio della licenza di collezione di armi comuni da sparo e delle armi artistiche, rare e antiche*
- testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 31 e 32;
- legge 18 aprile 1975, n. 110, articolo 10, comma sesto;
- regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articolo 47.

- 20) *Procedimento per la concessione del porto d'armi per uso personale*
- testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 1998.
- 21) *Procedimento per la denuncia all'istituto assicuratore ed all'autorità locale di pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro degli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera e prognosticati non guaribili entro tre giorni*
- testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 53 e 54.
- 22) *Procedimento finalizzato alla conclusione di contratti di locazione di immobili da destinare ad uffici pubblici*
- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
- regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;
- decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, articoli 3 e 4;
- legge 16 settembre 1960, n. 1014;
- legge 27 luglio 1978, n. 392;
- legge 15 dicembre 1990, n. 396.
- 23) *Procedimento per la conclusione di contratti degli enti locali con abolizione dell'obbligo di invio di copia del contratto al Commissario del Governo*
- legge 19 marzo 1990, n. 55, articolo 16, comma 1-bis, introdotto dall'articolo 15 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
- 24) *Procedimento di rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale*
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 127.
- 25) *Procedimento di rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale*
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 95, commi 3, 4 e 5.
- 26) *Procedimenti per la definizione dei rapporti patrimoniali con le imprese ex concessionarie di ferrovie*
- testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.
- 27) *Procedimento per la rimozione d'ufficio delle navi sommerse nei porti*
- codice della navigazione, articolo 73;
- regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articoli 90, 91 e 92.
- 28) *Procedimento per la decisione del ricorso gerarchico improprio presentato alla commissione centrale dei raccomandati marittimi contro i provvedimenti della commissione locale*
- legge 4 aprile 1977, n. 135, articolo 14.
- 29) *Procedimento per l'immatricolazione, i passaggi di proprietà e la reimmatricolazione*
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, capo III, sezione III;
- regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;
- regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;
- legge 23 dicembre 1977, n. 952;
- legge 9 luglio 1990, n. 187;

- decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
- 30) *Procedimento di iscrizione nel registro dei revisori contabili*
legge 13 maggio 1997, n. 132, articolo 2.
- 31) *Procedimenti di erogazione dei contributi del Fondo unico per lo spettacolo*
legge 30 aprile 1985, n. 163;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 9 ottobre 1996.
- 32) *Procedimento di certificazione di bilancio per le società cooperative*
legge 31 gennaio 1992, n. 59, articolo 15.
- 33) *Procedimento di disciplina delle attività di formazione professionale*
legge 21 dicembre 1978, n. 845, articolo 5.
- 34) *Procedimento per l'alienazione di beni mobili*
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articolo 35;
decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, articolo 2;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, articoli da 361 a 388.
- 35) *Procedimento per il rilascio della presa d'atto ex articolo 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 126 e 128.
- 36) *Procedimento di reinscrizione dei residui passivi perenti*
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 36.
- 37) *Procedimento per la prestazione del giuramento di fedeltà degli impiegati dello Stato*
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 11.
- 38) *Procedimento per l'assoggettamento a vincolo dei beni artistici, architettonici e culturali e per il rilascio delle relative autorizzazioni*
legge 1° giugno 1939, n. 1089, articoli 1, 2 e 3.
- 39) *Procedimento per l'assoggettamento a vincolo delle bellezze naturali e per il rilascio delle relative autorizzazioni*
legge 29 giugno 1939, n. 1497;
legge 8 agosto 1985, n. 431.
- 40) *Procedimento per la contrazione di mutui e finanziamenti presso la Cassa di depositi e prestiti e istituti bancari pubblici*
decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539;
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
- 41) *Procedimento di denuncia di inizio attività per opere edilizie minori e del regime concessorio e autorizzativo in genere*
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, articolo 4;
legge 5 agosto 1978, n. 457, articolo 48;
legge 24 dicembre 1979, n. 650, articolo 2, sesto comma;
legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 26.
- 42) *Procedimento per il rilascio della autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli culturali privati*
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564.

43) *Procedimento di concessione e riscossione delle agevolazioni all'editoria in materia di servizi telefonici*

legge 5 agosto 1981, n. 416.

44) *Procedimento per l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe e per la vigilanza sulla loro costruzione e sulle operazioni di controllo durante l'esercizio*

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363;

decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, articolo 2.

45) *Procedimento per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato*

decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, articoli 25 e 27; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, articolo 3;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 344.

46) *Procedimento per i pagamenti da e per l'estero in nome e per conto delle amministrazioni dello Stato*

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

legge 3 marzo 1951, n. 193;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

47) *Procedimento per:*

il supporto all'attività della delegazione regionale per la negoziazione degli accordi nazionali del personale sanitario convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;

l'accertamento della maggiore rappresentatività sindacale delle organizzazioni sindacali ai fini della contrattazione;

verifica e monitoraggio dei risultati degli accordi nazionali del personale sanitario convenzionale attraverso gli osservatori consultivi permanenti per il necessario indirizzo e coordinamento

legge 30 dicembre 1991, n. 412, articolo 4, comma 9;

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 18, comma 9.

48) *Procedimento di gestione, di custodia, di destinazione e di alienazione di immobili, di autoveicoli e tabacchi lavorati oggetto di confisca*

codice di procedura penale, articoli 259, 260, 262, 263 e 264;

norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articoli 83, 84 e 86;

decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, articoli 10, 11, 12 e 13;

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli 301 e 301-bis; decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375, articolo 4;

legge 13 luglio 1965, n. 836;

decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, articoli 16 e 17;

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 213;

legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 19;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articoli 100 e 101;

legge 7 marzo 1996, n. 109, articoli 1, 2 e 3;

- decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, articolo 47-bis;
- decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, articolo 12-sexies;
- legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 10.
- 49) *Procedimento relativo alla circolazione e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea*
- decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.
- 50) *Procedimento relativo alla commercializzazione di carburante avio negli aeroporti minori*
- testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
- 51) *Procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione degli aeromobili dai pubblici registri e alla documentazione obbligatoria*
- codice della navigazione, articoli 753 e 775.
- 52) *Procedimento relativo ai trasferimenti di proprietà degli aeromobili*
- codice della navigazione, articoli da 861 a 873.
- 53) *Procedimento per l'istituzione e l'uso di aviosuperfici ed elisuperfici*
- codice della navigazione, articoli 799 e 804; legge 2 aprile 1968, n. 518;
- decreto del Ministro dei trasporti e della aviazione civile 27 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 28 giugno 1972;
- decreto del Ministro dei trasporti 10 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1988.
- 54) *Procedimento di espletamento del servizio antincendi negli aeroporti minori e sua trasformazione in senso facoltativo*
- legge 11 gennaio 1979, n. 14.
- 55) *Procedimento di accertamento e conferma di validità per il rilascio di licenze e brevetti aeronautici*
- codice della navigazione, articolo 731;
- regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566.
- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, articolo 1.
- 56) *Procedimento per l'ottenimento della qualifica di coltivatore diretto*
- legge 9 gennaio 1963, n. 9, articoli 2 e 3.
- 57) *Procedimento per la cancellazione dal bollettino dei protesti e relative rettifiche*
- legge 12 febbraio 1955, n. 77, articolo 3.
- 58) *Procedimento di iscrizione nel casellario giudiziale (previsione di un unico tipo di certificato penale per le richieste di privati e di pubblici uffici)*
- codice di procedura penale, articoli 685, 686, 687, 688, 689 e 690;
- regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, articolo 25.

ALLEGATO 2
(articolo 1, comma 1)

PROCEDIMENTI STRUMENTALI DA DISCIPLINARE IN MODO UNIFORME AI SENSI DELL'ARTICOLO 20, COMMA 5, LETTERA A), DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997

- 1) *Procedimento di liquidazione della pensione*
- decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1986, n. 538;

decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, articoli 30, 30-*bis* e 30-*ter*;

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, articoli da 204 a 208;

legge 7 agosto 1985, n. 428, articolo 3;

legge 3 maggio 1967, n. 315, articolo 26.

2) *Procedimento di liquidazione una tantum*

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

legge 2 aprile 1958, n. 322.

3) *Procedimento per il riscatto*

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, articolo 13;

decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881.

4) *Procedimento di spese in economia*

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

legge 5 agosto 1978, n. 468; decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, articolo 15;

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1994, n. 442;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 359;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, articolo 10;

decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 600;

decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1992, n. 552;

decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153;

decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299;

decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116;

decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1989, n. 391;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433;

decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1986, n. 139;

decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36;

decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 555;

regio decreto 1° marzo 1925, n. 394;

decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1975, n. 520;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509;

decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1979, n. 461; decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 489;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 758;

decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1985, n. 90;

decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1985, n. 166;

decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1985, n. 686;

decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36.

5) *Procedimento per la riscossione di diritti e tasse spettanti agli archivi notarili per le attività svolte*

regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970, articoli 8 e 9;

legge 17 maggio 1952, n. 629, articolo 14;

legge 22 novembre 1954, n. 1158, articoli 40, 41, 42 e 44.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, nel richiamato allegato 1, sopprimere il numero 38.

1. 5. Turrone.

Al comma 1, primo periodo, nel richiamato allegato 1, sopprimere il numero 39.

1. 6. Turrone.

Al comma 1, primo periodo, nel richiamato allegato 1, sopprimere il numero 40.

1. 2. Governo.

Al comma 1, primo periodo, nel richiamato allegato 1, sopprimere il numero 41.

1. 7. Turrone.

Al comma 1, primo periodo, nel richiamato allegato 1, sopprimere il numero 44.

1. 8. Turrone.

Al comma 1, primo periodo, nel richiamato allegato 1, sopprimere il numero 50.

1. 4. Governo.

All'allegato 1, numero 58, sostituire le parole: regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, articolo 25 con le seguenti: decreto legislativo 28 luglio 1989, numero 271, articolo 194.

1. 9. La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, nel richiamato allegato 1, aggiungere, in fine, i seguenti numeri:

58-bis. Procedimento di sostegno alle vittime dell'usura

legge 7 marzo 1996, n. 108;

decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1997, n. 51;

decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315;

decreto del Ministro del tesoro 6 agosto 1996.

58-ter. Procedimento di sostegno alle vittime del racket

decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia 12 agosto 1992, n.396;

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro 13 febbraio 1993, n. 251.

1. 3. Governo.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fatti salvi i necessari adattamenti alle peculiarità di compiti e dell'ordinamento delle forze armate.

1. 1. Ruffino, Romano Carratelli, Lava-
gnini, Ascierio.

(A.C. 5403 - sezione 2)**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 2.**

(Integrazione dei criteri di semplificazione procedimentale).

1. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalità di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali »;

b) al comma 4, la parola: « sessantesimo » è sostituita dalla seguente: « quindicesimo »;

c) al comma 5, dopo la lettera *g-quinquies*), introdotta dall'articolo 1, comma 17, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono aggiunte le seguenti:

« *g-sexies*) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche »;

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione ».

2. Dopo l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è inserito il seguente:

« ART. 20-bis. — 1. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:

a) eliminare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa;

b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione ».

(A.C. 5403 - sezione 3)**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 3.**

(Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure).

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, di seguito denominato « Nucleo », composto da 25 esperti nominati con le modalità di cui all'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un periodo non superiore a tre anni, non immediatamente rinnovabile. Gli esperti sono scelti fra soggetti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità nei settori della redazione di testi normativi, dell'analisi economica, della valutazione di impatto delle norme, della analisi costi-benefici, del diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della linguistica, delle scienze e tecniche dell'organizzazione, dell'analisi organizzativa, dell'analisi delle politiche pubbliche. Se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali o delle pubbliche am-

ministrazioni, gli esperti possono essere collocati fuori ruolo nei limiti di 12 unità o in aspettativa retribuita secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

2. Ai lavori del Nucleo può, altresì, partecipare, per l'amministrazione direttamente interessata dal provvedimento in esame, un rappresentante designato dal Ministro competente.

3. Il Nucleo fornisce agli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministro delegato per la funzione pubblica il supporto occorrente a dare attuazione ai processi di delegificazione, semplificazione e riordino.

4. Ai componenti del Nucleo è corrisposto un compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Il Nucleo è assistito da una segreteria tecnica, composta da un contingente di personale pari a 40 unità, oltre a un dirigente generale, che integra la consistenza organica di cui alle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400. Per il reclutamento di 20 unità del predetto personale si procede con le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le restanti 20 unità e, in sede di prima applicazione della presente legge, tutte le 40 unità previste, sono individuate attraverso le procedure di mobilità o nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e poste in posizione di comando o fuori ruolo, o assunte, nel limite di 10 unità, con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, di durata non superiore a due anni, rinnovabile. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. Con la relazione annuale di semplificazione di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, delinea altresì il bilancio complessivo dell'attività di semplificazione, valuta l'efficacia degli strumenti previsti dalla legge medesima e indica, eventualmente, la

soppressione di quelli già istituiti, ivi compreso il Nucleo, e la loro sostituzione con strumenti alternativi.

7. La relazione di cui al comma 6 ha per oggetto anche la normativa regionale e quella comunitaria.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita; se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, si provvede secondo le norme dei rispettivi ordinamenti; in ogni caso gli esperti collocati fuori ruolo non possono superare il limite di 12 unità.

3. 2. La Commissione.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: degli organi costituzionali aggiungere le seguenti: , delle associazioni degli utenti.

3. 1. Nardini.

All'articolo 3, sopprimere i commi 6 e 7.

Conseguentemente dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

« ART. 3-bis.

(Relazione annuale di semplificazione).

1. Con la relazione annuale di semplificazione di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Presidente del consiglio dei ministri, o il Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, delinea altresì il bilancio complessivo dell'attività di semplificazione, valuta l'efficacia degli strumenti previsti dalla legge medesima e indica, eventualmente, la sop-

pressione di quelli già istituiti, ivi compreso il Nucleo, e la loro sostituzione con strumenti alternativi.

2. La relazione di cui al comma 1 ha per oggetto anche la normativa regionale e quella comunitaria ».

3. 3. La Commissione.

(A.C. 5403 - sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

*(Analisi dell'impatto
della regolamentazione).*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e a titolo sperimentale, tempi e modalità di effettuazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese in relazione agli schemi di atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali o interministeriali.

2. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere una relazione contenente l'AIR per tutti gli schemi di atti normativi ed i disegni di legge di iniziativa del Governo al loro esame, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria legislativa.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4
DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), contenuta nella re-

lazione che accompagna gli schemi di atti normativi di cui al comma 1, è finalizzata alla valutazione dell'impatto delle nuove disposizioni sull'ordinamento normativo e sull'organizzazione dell'amministrazione pubblica e, ove possibile, sui destinatari finali delle norme, secondo metodi tecnicamente verificabili. A tal fine la relazione contiene la verifica degli effetti della normativa preesistente e la dimostrazione dell'effettiva necessità dell'intervento normativo, nonché la verifica della sua efficacia ai fini del riordino e della semplificazione della legislazione.

1-ter. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere la relazione di cui al comma 1-bis per tutti i disegni di legge di iniziativa del Governo al loro esame, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria legislativa.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

4. 1. Nuccio Carrara, Anedda, Migliori, Armaroli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) di cui al comma 1, è contenuta nella relazione che accompagna gli schemi di atti normativi del Governo. A tal fine, la relazione contiene:

a) la valutazione dell'impatto delle nuove disposizioni sull'ordinamento normativo e sull'organizzazione dell'amministrazione pubblica e sui destinatari finali delle norme, secondo metodi tecnicamente verificabili;

b) la verifica degli effetti della normativa preesistente e la dimostrazione dell'effettiva necessità dell'intervento normativo;

c) la verifica dell'efficacia delle nuove disposizioni ai fini del riordino e della semplificazione della legislazione.

4. 2. Boato, Paissan, Crema, Parenti, Rebuffa.

Al comma 2, sostituire le parole: Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere *con le seguenti:* Alle Commissioni parlamentari competenti deve essere trasmessa

4. 3. Nardini.

Al comma 2, sostituire le parole: per tutti gli schemi di atti normativi ed i disegni di legge di iniziativa del Governo *con le seguenti:* per schemi di atti normativi e progetti di legge.

4. 4. La Commissione.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

« ART. 4-bis.

(Raccordo istituzionale per la semplificazione legislativa).

4. Al fine di migliorare i metodi di formazione, di attuazione e di conoscenza delle leggi, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ai competenti organi delle Camere, su richiesta dei rispettivi Presidenti, studi e indagini sullo stato della legislazione, sugli strumenti di cognizione e il coordinamento delle fonti normative, sulle tecniche di valutazione degli effetti delle politiche legislative e sull'eventuale seguito legislativo delle sentenze della Corte costituzionale ».

4. 01. La Commissione.

(A.C. 5403 - sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ALLEGATO 3 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Testi unici).

1. Fino all'entrata in vigore di una legge generale sull'attività normativa, il Consiglio

dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta, tenendo conto degli indirizzi previamente definiti entro il 31 gennaio 1999 dalle Camere sulla base di una relazione presentata dal Governo, il programma di riordino delle norme legislative e regolamentari che disciplinano le fattispecie previste e le materie elencate:

a) nell'articolo 4, comma 4, e nell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; a) *identica*;

b) nelle leggi annuali di semplificazione;

c) nell'allegato 3 della presente legge;

d) nell'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale, in riferimento all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e) nel codice civile, in riferimento all'abrogazione dell'articolo 17 del medesimo codice;

f) nel codice civile, in riferimento alla soppressione del bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e del bollettino ufficiale delle società cooperative, disposta dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2001 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. Il riordino si attiene alle seguenti modalità:

a) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedurali, secondo i criteri previsti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

b) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente da successive disposizioni;

d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

e) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;

f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, che regolano la materia oggetto di delegificazione con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;

g) aggiornamento periodico, almeno ogni sette anni dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico;

h) indicazione, per i testi unici concernenti la disciplina della materia universitaria, delle norme applicabili da parte di ciascuna università salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare.

3. Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico sono comunque abrogate le norme che regolano la materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi della lettera e) del comma 2. 4. Ciascun testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri interessati, previo parere del Consiglio di Stato, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto. Entro i successivi trenta giorni le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere sullo schema di decreto, al quale è allegato il parere del Consiglio di Stato. Resta salvo quanto disposto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell'articolo 14, 2°, del testo unico delle

leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha la facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, scelti anche tra quelli di cui al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso previsto ai sensi dell'articolo 16, primo comma, 3°, del citato testo unico approvato con regio decreto n. 1054 del 1924, dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 4 del presente articolo.

6. Gli schemi di testi unici sono deliberati dal Consiglio dei ministri, prima della loro trasmissione alle Camere per il prescritto parere.

7. Le disposizioni contenute in un testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nei testi unici.

8. Relativamente alle norme richiamate dal comma 1, lettere d), e) e f), si procede all'adeguamento dei testi normativi mediante applicazione delle norme dettate dal comma 2, lettere b), c) e d), e dal comma 4.

ALLEGATO 3
(articolo 5, comma 1)

MATERIE OGGETTO DI RIORDINO

- 1) *Ambiente e tutela del territorio*
- 2) *Urbanistica ed espropriazione*
- 3) *Finanze e tributi*

- 4) Documentazione amministrativa e anagrafica
- 5) Agricoltura
- 6) Pesca e acquacoltura
- 7) Università e ricerca
- 8) Rapporto di impiego pubblico del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: Fino all'entrata in vigore di una legge generale sull'attività normativa.

5. 9. Frattini, Garra.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: tenendo conto degli con le seguenti: secondo gli.

5. 1. Frattini.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 30 giugno.

5. 13. La Commissione.

Al comma 1, lettera c), nell'allegato 3 richiamato, sopprimere il seguente numero:

1) Ambiente e tutela del territorio.

5. 7. Turroni.

Al comma 1, lettera c), nell'allegato 3 richiamato, sopprimere il seguente numero:

2) Urbanistica ed espropriazione.

5. 8. Turroni.

Al comma 2, all'alinea, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per i testi unici riguardanti le materie oggetto del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si procede secondo l'articolazione in titoli e capi prevista dal medesimo decreto legislativo.

5. 4. Casinelli.

Al comma 2, all'alinea, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nella redazione dei testi unici, emananti ai sensi del successivo comma 4, il Governo si attiene ai seguenti criteri e principi direttivi:

5. 2. Boato, Paissan, Crema, Parenti, Rebuffa.

Al comma 2, all'alinea, sostituire il secondo periodo con il seguente: Fino all'entrata in vigore di una legge generale sull'attività normativa. Nella redazione dei testi unici, emanati ai sensi del successivo comma 4, il Governo si attiene ai seguenti criteri e principi direttivi:

5. 2. Boato, Paissan, Crema, Parenti, Rebuffa.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

5. 6. Nardini.

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

i) esplicita indicazione, per i testi unici concernenti le materie di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, delle funzioni che residuano allo Stato e delle funzioni conferite dalla legge statale a Regioni ed enti locali.

5. 5. Casinelli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, va-

lutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo unico è emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei pareri delle Commissioni parlamentari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

5. 12. La Commissione.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Lo schema di ciascun testo unico è trasmesso al Consiglio di Stato ed alle competenti Commissioni parlamentari. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto. Le Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dal ricevimento del parere del Consiglio di Stato. Ciascun testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica.

5. 3. Frattini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

5. 10. Garra.

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Gli schemi in via preliminare sono deliberati dal Consiglio dei Ministri, prima della loro trasmissione alle Camere per il prescritto parere e sono

deliberati in via definitiva a seguito di eventuali osservazioni e condizioni formulate dalle Camere medesime.

5. 11. Garra.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, aggiungere il seguente:

« ART. 3-bis (Formula di emanazione dei testi unici). 1. L'emanazione dei testi unici reca nella premessa la citazione delle disposizioni in base alle quali l'atto è emanato. Quando per legge è richiesto il parere delle competenti Commissioni parlamentari, del Consiglio di Stato o di altri organi, deve farsi menzione di tali adempimenti.

2. Ciascun articolo del testo unico reca l'indicazione del suo oggetto, la menzione della fonte normativa dalla quale il testo dell'articolo è tratto, nonché l'indicazione specifica della sua natura legislativa o regolamentare.

3. L'emanazione degli atti di cui al presente articolo è espressa con la formula seguente:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo ... della Costituzione o della legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato; (ove richiesto)

Udito il parere di eventuali altri organi; (ove richiesto)

Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti; (ove richiesto)

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...

Emana il seguente testo unico:

... Titolo e testo dell'atto ...

Il presente testo unico, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare ».

5. 01. Boato, Paissan, Crema, Parenti, Rebuffa.

(A.C. 5403 - sezione 6)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 6.

*(Testo unico in materia
di pubblico impiego).*

1. Entro il 31 dicembre 1999, il Governo provvede, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:

a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993;

b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi del citato articolo 72 del decreto legislativo n. 29 del 1993, dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo.

2. Nella predisposizione del testo unico si applicano i criteri e le disposizioni di cui all'articolo 5, in quanto applicabili.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: delle competenti Commissioni parlamentari aggiungere le seguenti: e della Conferenza unificata.

6. 1. Governo.

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: apportando le modifiche necessarie per il miglior coordinamento delle diverse disposizioni e

6. 2. Nardini.

(A.C. 5403 - sezione 7)

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 7.

(Norme finali).

1. Le attività di semplificazione e di riordino previste dalla presente legge, dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardano, nelle materie ivi previste, anche le norme procedurali o organizzative introdotte fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le norme introdotte entro un anno dalla stessa data.

2. È abrogato l'articolo 1, comma 15, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

3. È fatta salva la previsione di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

4. Dopo il terzo periodo del comma 22 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inserito il seguente: « Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei

ministri, se più favorevoli ». Conseguentemente nel predetto terzo periodo sono sopresse le parole: « e accessorio ».

5. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i segretari comunali di cui all'articolo 18, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, o all'articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere collocati o mantenuti in posizione di fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di destinazione; successivamente sono a queste imputati. Analogamente si provvede, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, per i segretari comunali in servizio presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

6. I termini di cui all'articolo 10, al comma 1 dell'articolo 11 ed al comma 11 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono differiti al 31 luglio 1999. I commi 2 e 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono abrogati. All'articolo 16, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: « ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello » sono sostituite dalla seguente: « allo ».

7. All'articolo 21, comma 15, alinea, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 21, della legge 16 giugno 1998, n. 191, le parole: « entro il 30 novembre 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 1999 ». All'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: « entro i successivi novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 1999 ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

Sopprimere il comma 5.

7. 1. Nardini.

(A.C. 5403 - sezione 8)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.915 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nonché in lire 4.060 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per il triennio 1999-2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 5403 - sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

(Norme transitorie).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge e comunque non prima del 31 gennaio 1999.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: commi 4 e 5 con le seguenti: comma 4.

9. 1. Nardini.

Sopprimere il comma 2.

9. 2. Governo.

(A.C. 5403 — sezione 10)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

visto il disegno di legge n. 5403 recante Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi — Legge di semplificazione 1998;

considerato che:

con la ristrutturazione organizzativo-funzionale e di adeguamento degli organici del Ministero della Difesa, discendente dall'approvazione della legge di riforma dei vertici militari, è stato avviato un processo di riordino delle Forze Armate che coinvolge le strutture centrali e periferiche della Difesa;

il suddetto processo comporta la necessità di riesaminare le molteplici disposizioni adottate nelle materie concernenti l'ordinamento, i servizi, la gestione amministrativa e la contabilità delle Forze Armate;

per l'estrema diversificazione delle attività svolte dalle Forze Armate e i particolari motivi di urgenza che in taluni scenari si possono manifestare è necessario che l'opera di revisione delle procedure annesse ai provvedimenti di cui trattasi tenga conto della specificità e peculiarità del settore;

impegna il Governo:

a tenere conto della necessità di procedere all'opera concernente la delegificazione di normative del Ministero della Difesa curando i necessari adattamenti alle peculiarità di compiti e dell'ordinamento delle Forze Armate;

a prevedere che, nell'ambito dei lavori del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'articolo 3, sia data adeguata priorità ai provvedimenti della Difesa o, in alternativa, a dare luogo a procedure di delegificazione specifiche per il settore Difesa.

9/5403/1 Ruffino, Lavagnini, Ascierio, Romano Carratelli.

La Camera,

impegna il Governo

a presentare a titolo sperimentale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge l'analisi di impatto della regolamentazione nella relazione che accompagna i disegni di legge di iniziativa governativa e gli schemi di atti normativi presentati alla Camera per il parere parlamentare.

A tal fine la relazione dovrà contenere:

a) la valutazione dell'impatto delle nuove disposizioni sull'ordinamento normativo e sull'organizzazione dell'amministrazione pubblica e sui destinatari finali delle norme, secondo metodi tecnicamente verificabili;

b) la verifica degli effetti della normativa preesistente e la dimostrazione dell'effettiva necessità dell'intervento normativo;

c) la verifica dell'efficacia delle nuove disposizioni ai fini del riordino e della semplificazione della legislazione.

9/5403/2 Di Bisceglie, Migliori, Fratini, Parenti, Cananzi.